

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Servizio attività negoziale

Via Balbi, 5 - 16126 Genova tel. 010/209.9407 - 5794 - 9231 - fax. 010/209.51955 e-mail: negoziale@unige.it sito: www.unige.it/bandi/

Prot. N°. 1820 del 26.1.2010

VII/15

Ai Presidi di Facoltà

Risposta a nota N°.

Ai Direttori di Dipartimento

Allegati N° .

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Circolare n. 2 del 26.1.2010

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

E, p.c. Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti

Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi di Facoltà

LORO SEDI

Oggetto: Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sui contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. Nota MIUR del 2 ottobre 2009.

Con la presente si comunica che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con nota del 2 ottobre, pervenuta per le vie brevi con nota prot. 28827 del 23 ottobre u.s., ha comunicato che il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha modificato l'art. 3, comma 1, della Legge n. 20/1994, assoggettando al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e quelli di studio e consulenza di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 266/2005. In tali contratti rientrano quelli di lavoro autonomo di natura professionale, quelli di natura occasionale e quelli di natura coordinata e continuativa.

In considerazione della rilevata difficoltà interpretativa della predetta norma, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno, prima di darvi attuazione, attendere chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della stessa.

Al riguardo si rammenta che il CODAU con nota del 29 ottobre u.s. indirizzata al Direttore Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario e inviata per conoscenza ai Direttori amministrativi delle Università italiane, aveva ritenuto opportuno precisare che i contenuti della nota ministeriale del 2 ottobre u.s. erano da intendersi "esplicitamente finalizzati agli Enti Vigilati del MIUR e non quindi agli Atenei".

Per quanto concerne l'applicabilità della norma in questione alle Università e agli Enti di ricerca, si evidenzia che la Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – con delibera n. 20 del 12 novembre u.s. (all. 1) ¹ – aveva reputato la questione non ancora matura per una decisione, riservandosi di affrontare la problematica in modo esaustivo allorché, eventualmente, sarà deferito all'esame collegiale un atto emanato da uno dei predetti soggetti.

Ciò è avvenuto allorché l'Università degli Studi di Perugia ha sottoposto al preventivo controllo di legittimità della Corte il decreto di approvazione degli atti di una procedura per l'attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Con delibera n. 24 del 10 dicembre u.s. (all. 2) la Corte ha precisato che "le Università e gli enti di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 – anch' esse fornite di autonomia finanziaria e contabile recate dal titolo II della predetta legge, quindi da fonte legislativa e non costituzionale – siano da considerare rientranti nella previsione normativa di cui si discute, in quanto introdotta con strumento di pari gerarchia ed in grado quindi di apportare modifiche alla precedente regolamentazione, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo".

In considerazione della citata delibera della Corte dei Conti con cui è stato finalmente chiarito l'ambito di applicazione della norma qui in esame, questa Amministrazione ritiene doveroso darvi immediata attuazione. Pertanto tutti gli atti e contratti – in copia conforme - stipulati a decorrere dal giorno successivo alla presente aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione esterna di qualsiasi importo² dovranno essere inviati alla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti (Viale Giuseppe Mazzini, n. 105 - 00195 Roma) per il controllo preventivo di legittimità. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito l'elenco degli atti da trasmettere:

- 1. circolare di ricognizione interna per la verifica di professionalità nell'Ateneo per l'incarico da svolgere;
- 2. delibera/determina a contrarre;
- 3. avviso di procedura comparativa;
- 4. domande di partecipazione alla procedura (almeno del vincitore);
- 5. verbale valutazione comparativa;
- 6. decreto approvazione atti della procedura comparativa;
- 7. dichiarazione del vincitore in merito al possesso dei requisiti di cui art. 26 comma 1, lett. a della L. n. 81/09³:
- 8. contratto/lettera d'incarico contro firmata per accettazione.

Si precisa che i contratti potranno ritenersi efficaci soltanto se, decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento, la Corte non richieda chiarimenti o elementi integrativi in merito alla loro legittimità. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 20/1994 e s.m.i. il suddetto termine "è interrotto se l'ufficio [della Corte] richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento

degli incarichi di collaborazione esterna).

¹ Con la citata delibera la Corte dei Conti ha escluso l'applicabilità della predetta norma nei confronti degli enti locali territoriali e delle rispettive articolazioni in quanto a seguito la riforma del Titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i controlli preventivi di legittimità sugli atti di Regioni ed enti locali sono venuti meno. ² Sono compresi gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento di Ateneo per il conferimento

³ Si evidenzia che, a seguito delle recenti modifiche introdotte al D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione rispettivamente ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante **contratto d'opera** (di cui qui si tratta) mediante acquisizione (art. 26 comma 1, lett. a della L. n. 81/09):

¹⁾ del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

²⁾ dell'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si precisa che i <u>requisiti di idoneità tecnica professionale</u> da autocertificare ai sensi dei punti 1 e 2 – se applicabili in tutto o in parte al soggetto incaricato - sono elencati all'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/08.

delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio [della Corte] non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo [della Corte dei Conti]. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742⁴". Si sottolinea che nelle more di conclusione del predetto procedimento, essendo sospesa l'efficacia del contratto, non si potrà dare corso ad alcuna prestazione in esso prevista.

Si evidenzia che i contratti stipulati a decorrere dalla data successiva alla presente circolare dovranno contenere una clausola la quale stabilisca che l'efficacia del contratto medesimo sia condizionata dall'esito positivo del giudizio di legittimità da parte della Corte dei Conti espletato ai sensi del su richiamato art. 3, comma 2, della L. n. 20/1994.

Si rammenta che l'efficacia dei contratti di collaborazione esterna⁵ è, altresì, subordinata alla pubblicazione sul sito web di Ateneo⁶ (art. 14 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna).

Non si potrà, pertanto, dare esecuzione al contratto in assenza del visto e della registrazione da parte della Corte dei Conti e senza aver <u>successivamente</u> provveduto all'adempimento sopra citato.

Da ultimo, si segnala, che sono esclusi dal preventivo controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti gli atti e contratti concernenti⁷:

- a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un "corpus" autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina:
- e) gli incarichi di docenza.

Gli Uffici rimangono a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E NEGOZIALI F.to Dott.ssa Maria Rosa Gola IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
F.to Dott. Mario Picasso

MRG/MB/ff
Per informazioni:
dott. Fabio Fasce
Tel. 010209.5523 – fax 010209.51955 - e-mail: fabio.fasce@unige.it

⁴ L'art. 1, della Legge 742/69 prevede la sospensione del procedimento nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre. ⁵Con tale definizione si intendono sia i contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale e che le collaborazioni coordinate e continuative.

⁶ Vedasi <u>Comunicazione prot. n. 25145 del 23/9/2009 - Nuovo programma per la gestione degli incarichi di collaborazione</u> esterna

⁷ Vedasi delibera n. 20 del 12 novembre u.s. della Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato .